

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1944

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BENZONI

Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di gestione collettiva e di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché istituzione della Società consortile italiana per la copia privata

Presentata il 3 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore è stato liberalizzato nel 2012 con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto « decreto Liberalizzazioni »), che ha anticipato la normativa europea relativa a tutti i diritti d'autore e connessi contenuta nella direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (cosiddetta « direttiva Barnier »). In questi anni, sono nate in Italia diverse società di gestione collettiva iscritte nell'apposito elenco pubblicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), alla quale compete la vigilanza sul settore,

come previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, di attuazione della citata direttiva Barnier, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (cosiddetta « direttiva *Copyright* »). Grazie alla liberalizzazione, i titolari dei diritti d'autore e connessi — autori, artisti interpreti ed esecutori e produttori — hanno potuto scegliere da chi far amministrare i propri diritti patrimoniali ottenendo maggior trasparenza, minori costi, tempi più rapidi di riscossione e maggiori e più adeguati compensi.

Tuttavia, permangono ancora oggi alcuni ostacoli e criticità concorrenziali nel mercato dovuti a un'incompleta armoniz-

zazione del quadro normativo. Si fa riferimento, ad esempio: al ruolo della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), a cui sono tuttora riservate *ex lege* rilevanti attribuzioni che comportano distorsioni nel mercato; all'ingiustificata differenza tra le prerogative attribuite a organismi di gestione collettiva e quelle assegnate alle entità di gestione indipendente, recentemente affrontata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 marzo 2024, relativa alla causa C-10/22 (cosiddetta « sentenza Jamendo »); infine, al tema del mancato rispetto, da parte degli utilizzatori e, in particolare, delle piattaforme *streaming*, degli obblighi di comunicazione dei dati sugli sfruttamenti.

La presente proposta di legge, quindi, intende intervenire sulle incongruenze normative che ancora persistono, al fine di realizzare un compiuto mercato concorrenziale della gestione collettiva dei diritti, completando il percorso avviato nel 2012 con la liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore. In particolare, il testo interviene su due dei pilastri normativi che regolano il mercato di riferimento: il citato decreto legislativo n. 35 del 2017 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e dei diritti ad esso connessi (LDA).

Nello specifico, con l'articolo 1 si intende ottemperare alla richiamata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso Jamendo che ha stabilito che la normativa italiana, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendente stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d'autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi. La normativa italiana in vigore non appare dunque compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di libera prestazione dei servizi.

Con l'articolo 2 si intende affrontare il tema dell'asimmetria di potere negoziale tra le società di gestione collettiva e gli

utilizzatori, in particolare le grandi piattaforme *streaming* del settore musicale e audiovisivo, le quali – rifiutandosi di condividere i dati relativi allo sfruttamento delle opere e ai conseguenti ricavi – minano di fatto l'obiettivo di perseguire quell'adeguata e proporzionata remunerazione che la legge riconosce in favore di autori e artisti interpreti ed esecutori. Sul fronte audiovisivo, di recente la società di *collecting* Artisti 7607 ha citato in giudizio la piattaforma *streaming* Netflix, chiedendo di rendere noti tutti i dettagli relativi agli sfruttamenti e i relativi ricavi economici della piattaforma al fine di quantificare il compenso adeguato e proporzionato per gli attori italiani, spettante per legge. Occorre ricordare che anche la SIAE, nella veste di intermediario, ha trovato forti resistenze nell'avere accesso alle informazioni sugli sfruttamenti e i ricavi delle opere sulla piattaforma Meta. Sul caso, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha adottato misure cautelari nei confronti di Meta per un presunto abuso di dipendenza economica a danno di SIAE per la stipula della licenza d'uso dei diritti musicali. Il Presidente dell'AGCOM, nel corso dell'audizione informale svolta il 3 aprile 2023 di fronte alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati, ha ribadito che: « Il principio che è alla base della direttiva *Copyright* è che per la remunerazione dei diritti per gli autori, e quindi per i titolari dei diritti che li riversano agli autori, sostanzialmente c'è un meccanismo di *revenue sharing*, sostanzialmente occorre che questi diritti siano una quota dei ricavi effettuati da chi ricava un utile dall'utilizzo di queste tracce musicali ».

L'articolo 2, con il comma 1, intende quindi intervenire sui comportamenti degli utilizzatori che non conducono le trattative in buona fede, prevedendo una presunzione di abuso di dipendenza economica quando essi: 1) rifiutino di avviare ovvero interrompano le negoziazioni senza giustificato motivo; 2) non condividano le informazioni necessarie per la conclusione positiva delle negoziazioni medesime. Inoltre, il comma 2 intende rafforzare le sanzioni amministrative in caso di violazione degli

obblighi di informazione già previsti dalla legge a carico delle imprese, estendendole anche a carico dei loro amministratori e organi di vigilanza. È noto, infatti, che molte aziende utilizzatrici – in particolare quelle che offrono servizi mediante piattaforme *streaming* – sono multinazionali con sede legale in Paesi esteri, spesso extraeuropei. Risulta pertanto difficile per le società di *collecting* poter agire efficacemente nei confronti di queste realtà. Per questo motivo, si estendono le sanzioni a carico delle società anche ai soggetti che svolgono attività amministrativa in Italia, responsabilizzando il *management* di tali società, così come avviene in altri settori caratterizzati da analoghi obblighi di trasparenza informativa.

Per quanto riguarda le modifiche alla LDA, gli articoli 3 e 4 intervengono sul tema della cosiddetta copia privata per la riproduzione per usi personali. L'articolo 3 istituisce la Società consortile italiana per la copia privata, il cui assetto prevede – diversamente da quello attuale della SIAE – la partecipazione alla gestione di tutti gli organismi di gestione collettiva, sul modello francese e tedesco. Lo scopo è quello di creare un soggetto realmente terzo, indipendente e trasparente, che consenta a tutte le organizzazioni collettive della filiera di poter partecipare alle attività di raccolta e ripartizione del compenso da copia privata. E ciò non solo al fine di rappresentare gli interessi di tutti i titolari aventi diritto, sia del settore musicale sia di quello audiovisivo, ma anche di accelerare, razionalizzare e ottimizzare tempi e costi dei processi di ripartizione in favore degli aventi diritto.

Sulla posizione di conflitto d'interessi causato dall'attuale monopolio *ex lege* della SIAE in materia di gestione della cosiddetta copia privata è intervenuta anche l'AGCM che, con la segnalazione del 13 dicembre 2021, ha rilevato che le integrazioni apportate dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto « decreto Sostegni-bis »), all'articolo 71-*octies* della LDA hanno ulteriormente rafforzato la posizione dominante della SIAE, assegnandole nuovi e incongrui poteri di vigilanza e controllo

sulle attività delle altre società di gestione collettiva, che operano in diretta concorrenza con la stessa. L'Autorità ha segnalato preoccupazioni di natura concorrenziale « in merito al permanere di modelli normativi che riservino *ex lege* lo svolgimento di determinate attività in capo a soggetti, quali la SIAE, in diretta concorrenza con operatori attivi nel mercato di riferimento ». Per effetto di tali disposizioni, la SIAE non solo stabilisce discrezionalmente modelli e procedure per la cosiddetta ripartizione primaria del compenso, ma controlla anche le modalità di gestione e ripartizione delle concorrenti società di intermediazione, traendone una posizione di interferenza, controllo e dominio assoluto e di dubbia legittimità costituzionale. La stessa Autorità ravvisa, inoltre, distorsioni derivanti dall'asimmetria normativa creata tra settore audio (la cui ripartizione è affidata alle imprese d'intermediazione) e il settore video (dove manca tale esplicito riferimento). L'attribuzione alla SIAE di tali compiti è pertanto manifestamente distorsiva del mercato, soprattutto se si tiene in considerazione il rilevante ammontare dei diritti da copia privata, pari a oltre 140 milioni di euro l'anno. In risposta all'AGCM, la SIAE ha istituito la Fondazione copia privata per l'amministrazione e la ripartizione dei compensi da copia privata, la quale è tuttavia un mero procuratore della stessa SIAE, da quest'ultima interamente controllato per statuto.

Per quanto riguarda l'allocazione del compenso da copia privata, l'articolo 4 prevede la ripartizione per legge in parti uguali tra il settore video e audio, superando la prassi basata su ricerche campionarie commissionate dalla SIAE che, attualmente, destina il 65 per cento del totale alla musica e il 35 per cento al settore video. Tale ripartizione appare in piena controtendenza rispetto alle evidenze emerse sugli sfruttamenti delle opere nel mercato. È infatti facilmente riscontrabile come il consumo dei prodotti video sia cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni anche grazie alla diffusione di tecnologie di banda ultra-larga e dispositivi mobili (*smartphone* e *tablet*), come ha anche sottolineato di

recente la Relazione annuale Auditel 2024. Tale rapporto evidenzia il *boom* degli schermi digitali, arrivati a 120 milioni, di cui oltre 97 milioni connessi.

Le stesse ricerche commissionate dalla SIAE sono state da sempre oggetto di forti perplessità da parte dei rappresentanti del settore audiovisivo circa la loro reale attendibilità e funzionalità. Nel 2023, una seconda società di ricerca, Kantar – che ha partecipato all'indagine – ha persino rilevato «alcune gravi anomalie e incongruenze nei dati emersi, tali da far fortemente dubitare della solidità e rappresentatività dei risultati stessi, in particolare in riferimento alla domanda posta al campione sul numero dei *files* copiati». Per tali ragioni, si intende eliminare la sperequazione tra i due settori.

L'articolo 5 interviene sul tema delle negoziazioni tra società di gestione collettiva degli artisti e produttori di fonogrammi e gli utilizzatori in pubblico dei fonogrammi (quali le emittenti radio-televisive, le discoteche, i pubblici esercizi e ogni altra forma di pubblica diffusione), chiarendo che il compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi deve essere determinato con equità e ragionevolezza, tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo del diritto negoziato. In caso di mancato accordo tra l'organismo di gestione collettiva e l'utilizzatore, il compenso è stabilito dall'AGCOM.

L'articolo 6 affronta il problema dell'adeguata e proporzionata remunerazione dovuta agli artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi rispetto alle utilizzazioni da parte delle piattaforme *online*, sancita dalla direttiva *Copyright*. Si tratta di una vera e propria remunerazione da prestazione professionale differita nel tempo; un credito da lavoro che necessita di misure rafforzative circa la sua effettiva esigibilità. Appare necessario ricordare che il riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato allo sfruttamento dell'opera degli artisti interpreti ed esecutori riguarda essenzialmente il diritto di ciascun lavoratore, anche quelli artistici, a ricevere «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Siamo di fronte a un

diritto basilare sancito dall'articolo 36 della Costituzione. Peraltro, ciò appare ancor più urgente se si considera l'intrinseca precarietà e saltuarietà delle professioni artistiche. Risale a qualche mese fa l'annuncio dell'intenzione, da parte del colosso Spotify, di non riconoscere agli artisti musicali i compensi dovuti sotto i mille ascolti in *streaming*, in palese violazione della normativa europea. Sul tema è intervenuta anche l'Unione europea con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2024 sulla diversità culturale e le condizioni per gli autori nel mercato dello *streaming* di musica, che invita la Commissione a «valutare l'impatto che l'attuale modello di distribuzione dei ricavi per i servizi di *streaming* musicale ha sulla diversità culturale e sul principio di una remunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e gli interpreti o esecutori, e la invita altresì a esaminare, in cooperazione con le pertinenti parti interessate, misure adeguate, compresi modelli alternativi e più equi per riassegnare i proventi dello *streaming*». Alle medesime conclusioni perviene anche una recentissima ricerca dell'università Cattolica di Milano, svolta in collaborazione con la società ITSRIGHT, sul rapporto tra artisti e musicisti e piattaforme *streaming* che, con riguardo alla situazione italiana, evidenzia tre conclusioni preoccupanti: 1) l'80 per cento degli artisti della musica guadagna nulla o somme irrisorie dallo *streaming*; 2) le tutele contrattuali sono inadeguate rispetto ai diritti *streaming* e il livello di trasparenza delle case discografiche risulta insufficiente; 3) le artiste donne sono più penalizzate rispetto ai colleghi uomini. Il problema risiede nella totale dipendenza degli artisti dalle case discografiche per l'incasso dei loro compensi *streaming*. La soluzione accolta nell'articolo 6 è di riprendere quella, ampiamente collaudata, prevista dagli articoli 46-bis e 84 della LDA a favore degli artisti e autori delle opere audiovisive, perché conferisce anche alle società di gestione collettiva degli artisti musicali il potere di negoziare e incassare direttamente dalle piattaforme il riconoscimento di un compenso adeguato e proporzionato per gli

sfruttamenti *online* dei fonogrammi da loro interpretati.

Sempre in tema di riscossione dei compensi, l'articolo 7 aggiorna la vigente disciplina in materia di riscossione e incasso da parte degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendente. La norma innova l'articolo 164 della LDA rafforzando le azioni civili a tutela dei diritti d'autore e connessi ed attribuendo l'esercizio di tali azioni, finora riservate alla SIAE, agli altri soggetti collettivi che operano nel mercato. È inoltre colmata una lacuna dell'ordinamento, individuando nell'AGCOM l'autorità incaricata di irrogare le sanzioni amministrative già contemplate dall'articolo 174-*ter* della LDA.

Da ultimo, l'articolo 8 interviene per superare un'anomalia storica relativa al

Comitato consultivo permanente sul diritto d'autore, la cui istituzione e funzione risalgono alla cultura corporativa dell'epoca fascista, ma che negli anni ha mantenuto l'originaria composizione escludendo molte delle realtà che via via si sono affacciate sul mercato. Pertanto, in luogo del Comitato consultivo, si istituisce il Comitato per il diritto d'autore, composto esclusivamente da rappresentanti dei Ministeri e delle autorità indipendenti competenti in materia. Inoltre la competenza a esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione con le associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 71-*quinquies* della LDA, già affidata al soppresso Comitato, viene conferita all'AGCOM, in linea con le competenze arbitrali a essa già affidate dal citato decreto legislativo n. 177 del 2021.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entità di gestione indipendente)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Le entità di gestione indipendente che rispettano le disposizioni degli articoli 4, 7, 13, 14, commi 1 e 2, 17, 18, 22, 27 e 28 del presente decreto e le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono equiparate a ogni effetto agli organismi di gestione collettiva anche ai fini dell'applicazione a esse degli articoli 180 e 180-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di abuso di dipendenza economica e di trasparenza delle informazioni)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Salva prova contraria, ai fini di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si presume la dipendenza economica dell'organismo di gestione collettiva nei confronti dell'utilizzatore nel caso in cui l'utilizzatore stesso, senza giustificato motivo: rifiuti di avviare le negoziazioni di cui al comma 1 del presente articolo entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; ovvero interrompa le negoziazioni stesse; ovvero non fornisca le informazioni necessarie alla conduzione in buona fede delle predette negoziazioni ».

2. All'articolo 41 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del

presente decreto ovvero gli obblighi di informazione di cui al quarto comma dell'articolo 84-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Qualora la violazione degli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del presente decreto o al quarto comma dell'articolo 84-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sia commessa da un ente fornito di personalità giuridica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica altresì le sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 25.000 euro a ciascuno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione nonché, ove previsti, a ciascuno dei componenti del collegio sindacale e a ciascuno dei revisori legali. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni notifica tempestivamente ai soggetti di cui al periodo precedente l'avvio del procedimento di accertamento e di irrogazione delle citate sanzioni ».

Art. 3.

(Istituzione della Società consortile italiana per la copia privata)

1. Al fine di favorire la trasparenza e l'efficienza delle attività di incasso e ripartizione dei compensi per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la partecipazione degli aventi diritto alle attività stesse, è istituita la Società consortile italiana per la copia privata (SCICP) alla quale sono trasferite tutte le funzioni assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE) con riferimento alle medesime attività.

2. Sono soci della SCICP gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che gestiscono per conto dei rispettivi aventi diritto il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e che sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono disciplinate le modalità di costituzione della SCIPC, di adozione del suo statuto nonché di successione della SCIPC stessa alla SIAE nei rapporti giuridici e patrimoniali attinenti alle attività di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. Lo statuto della SCIPC prevede che:

a) la società è istituita sotto forma di società consortile a responsabilità limitata di diritto privato ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, aperta alla libera partecipazione di tutti i soci di cui al comma 2 del presente articolo;

b) la società costituisce organismo di gestione collettiva, al quale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;

c) i componenti del consiglio di amministrazione della società sono eletti dall'assemblea dei soci in numero e con modalità tali da garantire l'equa rappresentanza delle diverse categorie degli aventi diritto al compenso per la riproduzione privata di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché dei diversi settori interessati;

d) l'organo di sorveglianza della società è composto da un rappresentante per ciascuno dei soci, su indicazione di questi ultimi, nonché da tre componenti rispettivamente indicati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro delle imprese e il *made in Italy* e dal Ministro della cultura;

e) con la partecipazione alla società i soci hanno diritto alla corresponsione, per la quota a ciascuno di essi spettante calcolata sulla base del numero degli autori e degli artisti rappresentati, del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile

1941, n. 633. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 71-*septies* e 71-*octies* della legge n. 633 del 1941, l'assemblea dei soci adotta il regolamento generale per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del compenso di cui al predetto articolo 71-*septies*.

5. La successione della SCICP alla SIAE nei rapporti giuridici e patrimoniali attinenti alle attività di cui al comma 1 è disciplinata dal decreto di cui al comma 3 in modo da garantire che, con riferimento alle attività di incasso, gestione e ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, siano trasferiti alla SCICP la titolarità di tutti i rapporti di lavoro del personale della SIAE preposto alle predette attività, tutti i relativi contratti stipulati dalla SIAE con terzi nonché di tutte le relative controversie giudiziali di cui la SIAE è parte processuale.

6. I commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

7. Fino alla data di costituzione della SCIPC, la SIAE prosegue lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, depositando i compensi incassati, unitamente a quelli a qualsiasi titolo già detenuti o accantonati, su un conto corrente fruttifero gestito dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, al netto dei costi sostenuti dalla SIAE per le attività di riscossione e incasso. La Banca d'Italia trasferisce alla SCICP, entro trenta giorni dalla sua costituzione, i predetti compensi e i relativi interessi.

8. Agli articoli 71-*septies* e 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « Società italiana degli autori ed editori (SIAE) » e « Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Società consortile italiana per la copia privata ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana consortile per la copia privata, la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, per il tramite dei propri soci, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e ai loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il dieci per cento ai produttori di videogrammi »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione audio-video è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo ».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è abrogato.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di negoziazione dei diritti)

1. Al comma 2 dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « secondo le norme del regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « con equità e ragionevolezza, tenendo conto, tra l'altro, del valore economico dell'effettivo utilizzo del diritto oggetto di negoziazione nonché della natura e della portata dell'uso dei fonogrammi. In difetto di accordo da concludere tra i soggetti interessati, il compenso è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previo contraddittorio tra gli stessi soggetti ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di esercizio del diritto di messa a disposizione degli artisti interpreti e artisti esecutori di fonogrammi)

1. Dopo l'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

« Art. 80-*bis*. — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 80, comma 2, lettera d), gli artisti interpreti e gli artisti esecutori, per ciascuna utilizzazione dei fonogrammi in cui sono fissate le loro prestazioni artistiche, hanno diritto alla corresponsione, per il tramite degli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente che li rappresentano, di un compenso adeguato e proporzionato a carico dei soggetti che in qualsiasi forma e modo li mettano a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli utilizzatori di cui al comma 1 del presente articolo adempiono nei confronti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente gli obblighi di informazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Il compenso previsto dal comma 1 non è rinunciabile né può formare oggetto di cessione e, in difetto di accordo da concludere tra gli utilizzatori di cui al medesimo comma 1 e l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente che rappresenta l'artista interprete o l'artista esecutore interessato, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste con apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Art. 7.

(Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale)

1. L'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 164. — 1. Se le azioni previste in questa sezione e nella sezione II sono pro-

mosse dagli organismi di gestione collettiva o dalle entità di gestione indipendente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, si osservano le regole seguenti:

a) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente sono legittimati ad agire in giudizio a tutela dei diritti che gestiscono in virtù del loro oggetto sociale;

b) gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione per l'esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

c) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attesta i crediti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente per diritti d'autore e per diritti connessi al diritto d'autore; le attestazioni di cui alla presente lettera sono rilasciate previa esibizione dell'estratto autentico delle relative scritture contabili e costituiscono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile;

d) la competenza spetta in via esclusiva all'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede l'organismo di gestione collettiva o l'entità di gestione indipendente ».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. I proventi di tali sanzioni sono assegnati al bilancio della medesima Autorità ».

Art. 8.

(Comitato per il diritto d'autore)

1. La rubrica del titolo VII della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente: « Comitato per il diritto d'autore ».

2. L'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 190. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per il diritto d'autore, di seguito denominato: "Comitato".

2. Il Comitato monitora l'evoluzione normativa e tecnologica in materia di diritto d'autore o in materie a esso connesse e, su richiesta dei Ministri interessati, esprime pareri non vincolanti.

3. Il Comitato, nello svolgimento della propria attività, può sentire esperti in materia di diritto d'autore e rappresentanti delle categorie degli operatori economici interessati ».

3. L'articolo 191 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 191. — 1. Il Comitato è composto da:

a) un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità esperte in materia di diritto d'autore;

b) un rappresentante del Ministero della cultura;

c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero della giustizia;

f) un rappresentante del Garante per la protezione dei dati personali;

g) un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia digitale;

h) un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

i) un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. I membri del Comitato non percepiscono alcun compenso o remunerazione e durano in carica per quattro anni ».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato per il diritto d'autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituito dal comma 2.

5. Gli articoli da 192 a 195 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

6. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 71-*quiquies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: « In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dalla medesima Autorità ».

7. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 181-*bis*, comma 4, le parole: « il comitato consultivo permanente per il diritto di autore » sono sostituite dalle seguenti: « il Comitato di cui all'articolo 190 »;

b) all'articolo 181-*ter*, commi 1 e 2, la parola: « consultivo », ovunque ricorre, è soppressa.

PAGINA BIANCA



19PDL0098100